



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Sezione seconda

nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Basoli ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile iscritta al R.G. n. 1074 /2013 promossa da:

(C.F. _____) e _____ (C.F. _____), elettivamente domiciliati in Genova presso l'avv. BIANCHI ROBERTO (C.F. BNCRR73E30D969Q) che li rappresenta e difende per mandato in atti;

Attori

contro

CARDIF ASSURANCE VIE S.A. - RAPPRESENTANZA PER L'ITALIA (CF. 08916510152) e **CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA** (CF. 08916500153), in persona dei legali rappresentanti, elettivamente domiciliate presso l'avv. _____ (_____) che le rappresenta e difende per mandato in atti;

Convenute

Avente ad oggetto: Assicurazione sulla vita

Conclusioni delle parti

Per parte attrice;

"Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,

- In via principale, nel merito, contrariis reiectis, condannare CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A. – Rappresentanza generale per l'Italia - e CARDIF ASSURANCE VIE S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia, in solido

tra di loro a restituire al sig. _____ e _____ la parte di premio non goduta relativamente alla loro adesione alle polizze collettive n. 5008/01 e n. 5250/02 stipulate tra le stesse e Barclays Bank PLC, per il periodo decorrente dal 01/07/2011, data di estinzione del mutuo, sino alla scadenza dell'originaria durata contrattuale della copertura assicurativa, pari ad euro 7.301,84, oltre agli interessi legali maturati e maturandi fino alla data di ricezione del rimborso, ad oggi ammontanti ad €. 251,96, oltre alle spese sostenute dagli attori per il procedimento di mediazione obbligatoria, pari ad €. 108,90, oltre alle spese postali sopra descritte, per €. 17,80, per un totale complessivo di €. 7.680,50. Vinte le spese, i diritti e gli onorari di giudizio."

Per parte convenuta;

"Previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, rigettare tutte le domande svolte dagli attori in quanto infondate.

In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, si chiede che venga conseguentemente dichiarata la cessazione/estinzione delle coperture assicurative de quibus e correttamente determinata la consistenza della parte di premio non goduta così come risulta dall'art. 3.4 delle condizioni di assicurazione, vale a dire € 5.489,56 (di cui € 2.206,74 per la parte vita ed € 538,04 per la parte danni).

Con vittoria nelle spese di lite."

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La difesa di parte attrice nell'esporre nella comparsa conclusionale gli assunti posti a fondamento della domanda osserva che:

- Gli attori hanno dovuto sottoscrivere a suo tempo per ottenere la concessione di mutuo, due polizze convenzione denominate 'Futuro protetto';
- Tali polizze sono state loro presentate quale condizione necessaria al fine di ottenere l'erogazione del mutuo, in assenza di chiare informazioni sui termini di rimborso;
- Che è emersa nel corso del giudizio l'intrinseca connessione fra il contratto di mutuo e le polizze ad esso collegate tale da comportare nel caso di estinzione anticipata del contratto di mutuo, la sopravvenuta mancanza di causa del contratto assicurativo, in quanto stipulato unicamente al fine di garantire la banca.

Tali deduzioni debbono ritenersi fondate e giustificano, per tutte le ragioni di seguito esposte, l'accoglimento della domanda.

Va preliminarmente escluso che possa assumere alcuna rilevanza in giudizio la deduzione della difesa degli attori di aver esercitato il recesso oltre il termine di trenta giorni dalla estinzione del mutuo su "consiglio" del loro broker. La circostanza, che nel contesto della decisione non è destinata a rilievo alcuno, potrebbe valere esclusivamente nei confronti del broker ma è evidentemente inopponibile – in quanto proveniente da terzo non parte del rapporto contrattuale – alle società convenute.

Va inoltre osservato – sul punto ritenendo corrette le considerazioni svolte dalla difesa delle parti convenute - che la contestazione di contrarietà della clausola del termine al Codice del consumo non è fondata.

La contestazione – con la quale è stata dedotta l'abusività della clausola predetta – si fonda sul Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010 che è tuttavia successivo alla data dell'1 marzo 2010 in cui gli attori hanno aderito alla polizza collettiva.

La domanda trova invece il suo fondamento nella sopravvenuta carenza dell'iniziale rischio assicurato e nella nullità della clausola 3.4.

Il punto fondamentale non sembra consistere nella facoltà permessa all'assicurato di recedere dalla polizza né quindi la circostanza che in quel periodo, prima dell'intervenuto Regolamento Isvap, non fosse consentito recesso, né ancora che gli attuali attori non si siano avvalsi tempestivamente, vale a dire entro trenta giorni dalla data di estinzione o dell'accollo, della facoltà che l'art. 3.4 ('Estinzione anticipata del mutuo') concedeva loro di recedere dalla Polizza dandone comunicazione ed ottenendo quindi il rimborso del rateo del premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dei costi di acquisizione, secondo la formula indicata nella medesima clausola.

Parte convenuta sostiene in proposito che tale clausola non determina alcun pregiudizio o squilibrio in danno del "consumatore", offrendo anzi una facoltà di scelta: recedere dalla polizza (ed ottenere la restituzione della parte di premio non goduta) oppure proseguire nel rapporto assicurativo, giovandosi delle relative coperture che garantirebbero il pagamento di una prestazione assicurativa in caso di inabilità al lavoro, perdita d'impiego, ricovero ospedaliero nonché di decesso o invalidità permanente.

Il limite di tempo previsto, di 30 giorni, sostiene ancora parte convenuta, è legato alla complessità del rapporto (la Banca ex mutuante, le due Compagnie e gli assicurati) e alle

evidenti esigenze di certezza contrattuale, finanziaria e attuariale che impongono un termine decisionale.

La facoltà di recesso – sottoposta al termine di 30 giorni – è in effetti solamente apparente.

E' sufficiente osservare, richiamando la clausola n. 7, da un lato che la beneficiaria della polizza è la banca contraente "che accetta, ai fini di estinguere o ridurre il debito dell'Aderente, e fino a concorrenza delle somme dovute ad essa dovute dall'Aderente..." e che il mancato recesso da luogo ad un contratto completamente diverso non riconducibile allo scopo ed alla funzione che il contratto di assicurazione era destinato, nella comune intenzione delle parti, a svolgere.

In caso di estinzione anticipata del mutuo – come nel caso in questione – venuta meno, per sopravvenuta carenza del rischio, la necessità di garanzia in favore della banca mutuante, gli assicurati, da mutuatari che hanno sottoscritto le polizze anche per loro tutela, divengono beneficiari della assicurazione.

Peraltro questa 'modificazione contrattuale' – gli assicurati diventano beneficiari del contratto assicurativo – non è in alcun modo riconducibile allo scopo iniziale del contratto, al collegamento negoziale intrinseco fra polizze e contratto di mutuo ed alla destinazione della polizza assicurativa a beneficio della banca ed a garanzia dei mutuatari, e rappresenta una modifica sostanziale del contratto senza che tale modificazione risulti specificamente approvata dagli assicurati, derivando la stipulazione del nuovo contratto – pare corretto infatti escludere che nella specie si possa parlare di continuazione del contratto assicurativo inizialmente sottoscritto – non da una idonea manifestazione di una volontà dei (non più) mutuatari che dia conto di una consapevole stipulazione di questo nuovo contratto, ma dal semplice decorso del termine di recesso.

In un'ottica di confronto degli elementi contrattuali, del contratto iniziale e del contratto modificato ('imposto'), basterebbe rilevare, per porre in evidenza le diversità genetiche e funzionali e gli effetti di profonda alterazione che conseguono alla modificazione contrattuale, e per giungere alla conclusione che nella specie ci si trovi di fronte ad un nuovo contratto, che il termine del 'secondo' contratto corrisponderebbe al termine del contratto di mutuo – che si è già estinto – che la somma anticipata dai mutuatari assicurati resterebbe a mani della assicurazione, che non potrebbe neppure dirsi previsto alcun recesso per questo nuovo contratto.

In sostanza il contratto al quale la clausola vorrebbe dare vita è un contratto del tutto diverso da quello originario, ed al quale dovrebbero applicarsi clausole che trovano la loro

esclusiva giustificazione nelle finalità proprie del primo contratto e nell'iniziale suo collegamento negoziale con il contratto di mutuo.

La clausola in questione, che stabilisce il termine di 30 giorni, dalla estinzione del contratto di mutuo, per la comunicazione del recesso dal contratto deve quindi intendersi come vessatoria – e soggetta ad approvazione scritta e specifica che non vi è stata - in quanto crea una situazione di squilibrio fra le parti ricollegando unicamente all'estinzione del mutuo e quindi alla sopravvenuta carenza della causa del contratto, collegato al contratto di mutuo, la nascita di un contratto del tutto diverso senza che ai contraenti sia stato specificamente chiesto, con sottoscrizione specifica della clausola, di prenderne visione e di manifestare il loro consenso.

Tale clausola va quindi dichiarata nulla nella parte in cui stabilisce il predetto termine di trenta giorni, senza peraltro che nella clausola stessa – come correttamente rileva parte attrice – sia comminata o prevista alcuna decadenza per il mancato rispetto del termine.

I rilievi e le considerazioni che precedono consentono di ritenere fondata la domanda, dovendosi peraltro richiamare per conferma, come ampiamente documentano le produzioni di parte convenuta e come una semplice ricerca in rete con le parole di sommaria classificazione della controversia (assicurazione estinzione anticipata mutuo) consente di accertare, l'indirizzo del tutto consolidato al quale sono pervenute – con motivazioni in parte coincidenti con quelle sopra esposte - plurime decisioni dell'organismo di mediazione Arbitro Bancario Finanziario.

Le società convenute non hanno quindi alcun diritto a trattenere somme che sono state versate a fronte di polizze la cui operatività è venuta meno con l'estinzione del contratto di mutuo, senza che si sia formata e sia ravvisabile una consapevole manifestazione di volontà degli assicurati di stipulazione di nuovo contratto, del tutto estraneo alla finalità delle polizze in questione, rispetto al contratto inizialmente sottoscritto.

La somma che gli attori hanno diritto di vedersi restituita va conteggiata escludendo l'applicazione del criterio della clausola 3.4 ed in sostanza accogliendo anche su questo punto la domanda di parte attrice, il base al presupposto di difficile, se non impossibile, lettura della formula con la quale viene determinata la somma che la società assicuratrice può trattenere e di quella che deve invece restituire.

Si tratta infatti non solamente di formula che non consente di comprendere quale conclusione in termini monetari derivi dal suo svolgimento – peraltro evidentemente pressoché impossibile nel contesto di sottoscrizione delle polizze – ma che non è legata ad alcun criterio che ne spieghi la sua stessa formulazione.

La difesa delle società convenute avrebbe dovuto spiegare quest'ultimo punto e fornire giustificazioni documentali sulla diversa incidenza di spese sostenute; in mancanza di tale prova va ritenuto corretto il conteggio effettuato da parte attrice.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattese e respinte, così provvede:

- condanna CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A. – Rappresentanza generale per l'Italia - e CARDIF ASSURANCE VIE S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia, in solido tra di loro a restituire al sig. _____ e _____ la somma di euro 7.301,84, oltre agli interessi legali maturati, oltre alle spese sostenute dagli attori per il procedimento di mediazione obbligatoria, pari ad €. 108,90, oltre alle spese postali per €. 17,80, per un totale complessivo di €. 7.680,50;
- condanna le società convenute, in solido tra loro a rifondere a parte attrice le spese, del giudizio che liquida in €. 4.400,00 per compenso, ed €. 206,00 per spese oltre alle spese generali forfettariamente liquidate, nella misura del 15% del compenso, oltre C.P.A. ed I.V.A.

Così deciso in data 11/02/2015

Il Giudice
Dott. Vincenzo Basoli